Assicurazione Danni Auto

oneyinsurance

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED, impresa di assicurazione con sede legale in Malta e sotto la Vigilanza dell'Autorita' di Servizi Finanziari Maltesi ('MFSA')

Prodotto: MINICOLLISIONE (polizza collettiva n. ITMD04)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un **sommario** delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è concessa ai proprietari di veicoli (l'Assicurato)che desiderano coprire i rischi che può subire l'autoveicolo entro i limti previsti dalle condizioni di assicurazione.

Che cosa è assicurato?

L'autoveicolo dell'Assicurato dai seguenti rischi fino a € 500,00, oppure fino a € 1.000,00 alla condizione che la riparazione venga effettuata dalla Rete Convenzionata :

- ✓ Collisione (con altro veicolo identificato, di responsabilità parziale o totale dell'Assicurato)

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Autoveicoli adibiti alla locazione senza conducente

Ci sono limiti di copertura?

- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi
- ! Dolo dell'Assicurato o del conducente
- ! Danni causati da conducente senza regolare patente
- ! Qualora non sia operante l'assicurazione obbligatoria RC Auto
- ! Nel caso in cui il conducente dell'auotveicolo assicurato non sia munito di regolare patente

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Che obblighi ho?

- L'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando ne ha avuto conoscenza, al Centro Assistenza Clienti PASSWAY, numero +39.02/32065009 o numero Verde 800.124884, fornendo precisazioni riguardanti data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni ed il luogo dove si trova l'autoveicolo e trasmettendo la documentazione necessaria.
- L'Assicurato deve presentare denuncia di sinistro alla propria assicurazione RCAuto.

Quando o come devo pagare?

Il pagamento del premio può essere annuale o unico (per l'intera durata della copertura assicurativa) e non è frazionabile.
Il pagamento può essere effettuato contestualmente all'acquisto del veicolo con i mezzi di pagamento consentiti dal Concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750 euro annui), assegni o bonifico bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia ha effetto dal giorno e ora riportati nel Certificato di assicurazione per la durata ivi indicata.
Se non è disposto diversamente nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione, il contratto ha validità annuale e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente di anno in anno.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può esercitare disdetta del contratto con preavviso di 30 giorni dalla scadenza annuale indicata nel modulo di Polizza, tramite raccomandata. Qualora la disdetta non venga inviata nel termine suddetto, il contratto si rinnova di un ulteriore anno.
Le Parti possono recedere dal contratto a seguito di sinistro con preavviso di 30 giorni da trasemttere tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.
Nel caso in cui il contratto stipulato sia di durata pluriennale l'Assicurato ha facoltà di recedere ad ogni ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Oney Insurance (PCC) Limited

Prodotto: Minicollisione (Polizza Collettiva n. ITMD04)

Data di realizzazione: 10 dicembre 2018
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED con sede legale in 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta , tel.: +356 22585110 sito internet: www.oneyinsurance.com , e-mail.: info@oney.com.mt.

ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED con sede legale e direzione generale in Malta, 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455 Malta, tel.: +356 2258 5110 sito internet: www.oneyinsurance.com e-mail.: info@oney.com.mt iscritta nel registro delle imprese di Malta ed ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS (Elenco II) dal 27/07/2018 al n. II.01525 e soggetta al controllo della Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, BKR3000, Attard, Malta.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED **.** il patrimonio netto è pari a 24.616.455 euro di cui per capitale sociale 15.420.159 euro e per riserve 9.196.296 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.oneyinsurance.com). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 24,650,000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 9,283,000 euro il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 49,628,000 euro, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 131,30%.

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione è prestata contro i danni materiali e diretti all'autoveicolo assi-curato in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità anche soltanto parziale dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato. La garanzia è limitata a un sinistro per anno assicurativo e opera anche in caso di concorso di colpa.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni aggiuntive

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	In caso di sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve: A. chiamare il Centro Assistenza Clienti PASSWAY al numero +39 02 32065009 o Numero Verde 800 124884; B. fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'autoveicolo;
	Assistenza diretta / in convenzione: L'assicurato ha la facoltà di rivolgersi alla rete convenzionata, ovvero il centro convenzionato con la Società indicato dalla stessa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria).
	Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista gestione da parte di altre imprese.
	Prescrizione: L'Assicurato è l'unico soggetto legittimato a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio è corrisposto dall'Assicurato è comprensivo di imposta. Il pagamento del premio può essere annuale o unico (per l'intera durata della copertura assicurativa). Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato contestualmente all'acquisto del veicolo con i mezzi di pagamento consentiti dal Concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750 euro annui), assegni, bonifico bancario.
Rimborso	L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - **Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti** in tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. - **Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto del Veicolo)**, la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all'annualità in corso. - **In caso di durata poliennale della polizza, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto, ad ogni ricorrenza annuale, senza oneri.**

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel Certificato di assicurazione per la durata ivi indicata. In mancanza di disdetta inviata alla Società tramite raccomandata con avviso di ricevimento o pec almeno 30 gg prima della scadenza, il contratto si intende prorogato di anno in anno e trova quindi applicazione quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1901 del Codice Civile. Qualora sia previsto il rinnovo tacito del contratto, la disdetta deve essere esercitata da parte dell'Assicurato non oltre 30 giorni precedenti la scadenza annuale rispetto a quella indicata nel modulo di Polizza tramite raccomandata. Qualora la disdetta non venga inviata nel termine suddetto, il contratto si rinnova di un ulteriore anno. Non è previsto un periodo di carenze delle coperture Non sussistono differenziazioni in termini di durata per le singole coperture assicurative.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.
Risoluzione	- **Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti** l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - **In caso di durata poliennale della polizza**, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto, ad ogni ricorrenza annuale dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni. **- In caso di sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva vendita o furto del Veicolo** l'assicurazione cesserà anticipatamente.

A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. ITMD04.

Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 53,00% del premio lordo pagato dal cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Se L'Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: **ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED - Ufficio Gestione Reclami** - 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta, Tel.: +356 22585110, E-mail: reclami@oney.com.mt La Società ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it .** Info su: **www.ivass.it**

	oppure all' **Office of the Arbiter for Financial Services** 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530 Malta Tel.: +365 21249245 E-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt chiedendo l'attivazione della procedura FIN - NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Non è previsto l'Arbitrato** **Risoluzioni delle liti transfrontalieri**. L'Assicurato può presentare reclamo all'Ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS direttamente FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

Glossario
Art. 1 Condizioni relative al contratto…….....1
Art. 2 Garanzie minicollisione ……...…1
Art. 3 Reclami ……..……..……...…2

Informativa sulla protezione dei dati

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Certificato di assicurazione: il documento che riporta:

- i dati contenuti nella Proposta di adesione;
- la sottoscrizione per conferma dell'attivazione delle garanzie da parte della Società.

Contraente: Passway S.r.l., con sede in Via San Gregorio n. 55, 20124 MILANO, iscritta alla Sezione A del RUI col n. A000447501.
Dealer/Concessionario: l'azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer anche le altre Società del medesimo Gruppo (control-late, collegate o consociate) della azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di indennizzo (o massimale): la somma massima con la quale può essere risarcito il danno.
Parti: il Contraente, l'Assicurato e la Società.
Polizza: i documenti che comprovano il contratto di assicurazione costituiti dal presente Set Informativo e dal certificato di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società.
Modulo di Adesione: il documento con il quale l'Assicurato, dietro il pagamento di un premio, richiede di aderire alla copertura assicurativa e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'autoveicolo; la data di immatricolazione dell'autoveicolo; le garanzie prestate; la decorrenza e la scadenza delle garanzie; l'eventuale installazione di un antifurto satellitare; il premio di assicurazione; la sottoscrizione del richiedente.
Proprietario dell'autoveicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rete convenzionata: il centro convenzionato con la Società indicato dalla stessa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria).
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società: ONEY INSURANCE LIMITED PCC.
Veicolo assicurato: l'autovettura o l'autocarro di peso a pieno carico non superiore a 45 q.li identificati dalla targa e dagli altri elementi riportati nel Modulo di adesione/certificato di assicurazione.

ASSICURAZIONE per i danni all'autoveicolo causati da uno scontro con altro veicolo identificato

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a. **La legge applicabile al contratto** è la legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda** (art. 2952 del Codice Civile).
c. **Estensione territoriale:** L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
d. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**
e. **Recesso dal contratto**. In caso di durata poliennale della polizza, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto, ad ogni ricorrenza annuale, senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni**. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.** In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
f. **Modalità per rendere operativa l'assicurazione**. L'Assicurato, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle condizioni generali di assicurazione e aver scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso tramite il Concessionario che ha venduto il veicolo. L'Assicurato verserà al Concessionario l'importo del premio assicurativo e sottoscriverà il Modulo di adesione che verrà inviato dal Concessionario all'agenzia. Entro cinque giorni dal ricevimento della proposta l'agenzia emette il Certificato di assicurazione sottoscritto dalla Società. La data di emissione del certificato costituisce decorrenza della copertura assicurativa. **Se entro cinque giorni l'agenzia non emette il Certificato di assicurazione, la proposta deve in-tendersi rifiutata ed il Concessionario dovrà restituire la somma incassata dal cliente**. Essendo tutti i concessionari iscritti al RUI, Sez. E, la Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il Concessionario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.
f. **Durata del contratto**. La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel Certificato di assicurazione per la durata ivi indicata. In mancanza di disdetta inviata alla Società tramite raccomandata con avviso di ricevimento o pec almeno 30 gg prima della scadenza, il contratto si intende prorogato di anno in anno e trova quindi applicazione quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1901 del Codice Civile.
g. **Cessazione della assicurazione**. Nel caso in cui l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o furto dell'autoveicolo), la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, re-stando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all'annualità in corso.
h. **Imposte e tasse**. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
i. **Aggravamento del rischio**. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comporta-re la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**
j. **Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ovvero oneri a carico dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto.**
k. **Premio.** Il pagamento del premio può essere annuale o unico anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa. Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dal Concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750 euro annui), assegni, bonifico bancario. Non è consentito frazionare il pagamento del premio. Per informazioni sul premio assicurativo occorre verificare quanto riportato nel Modulo di adesione / Certificato di assicurazione.

2. GARANZIA MINICOLLISIONE

2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata contro i danni materiali e diretti all'autoveicolo assi-curato in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità anche soltanto parziale dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato. La Società risarcisce i danni rimasti a carico dell'Assicurato **fino all'importo per sinistro indicato nel Certificato di assicurazione – con il limite di € 500,00 oppure di € 1.000,00 – alla condizione che la riparazione venga effettuata dalla Rete Convenzionata. La garanzia è limitata a un sinistro per anno assicurativo.**
L'assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa.

2.2 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

La garanzia non è operante:

- **nel caso di autoveicoli adibiti alla locazione senza conducente;**
- **nel caso in cui il conducente dell'autoveicolo assicurato non sia munito di regolare patente;**
- **per i sinistri cagionati da dolo dell'Assicurato o del conducente dell'autoveicolo;**
- **in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;**
- **qualora non sia operante l'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto.**

2.3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve entro 3 giorni:

- **chiamare il Centro Assistenza Clienti PASSWAY al n. +39 02 32065009 o Numero Verde 800124884 e fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni**

L'Assicurato deve inviare al più presto:

- **modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI);**
- **copia della denuncia di sinistro presentata alla Società con cui è stata stipulata l'assicurazione RC Auto;**
- **copia del libretto di circolazione;**
- **copia della fattura pagata per la riparazione del danno subito dal veicolo assicurato.**

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.

3. RECLAMI

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri. devono essere inoltrati per iscritto a:

ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED
Ufficio Gestione reclami
171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta
E-mail: reclami@oney.com.mt

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze utilizzando l'apposito modulo
La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

oppure

Office of the Arbiter for Financial Services 1st Floor, St Calcedonius Square,Floriana FRN 1530 Malta Telefono numero: 8007 2366 o 21249245 E-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Oney Insurance (PCC) Limited (qui di seguito denominata il "Titolare del trattamento") è il titolare dei dati personali raccolti concernenti gli Assicurati ai sensi della legislazione maltese in materia di protezione dei dati e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Ai fini della presente informativa, ogni riferimento ai 'dati personali' includerà un riferimento ai 'dati sensibili', ove previsto, laddove 'dati sensibili' indichi i dati personali che includono quelle categorie speciali di dati elencate nel GDPR.
Ai fini dell'esecuzione del contratto di assicurazione, il Titolare del trattamento e i suoi partner devono elaborare i dati personali degli Assicurati. Se un potenziale Assicurato desidera stipulare un contratto di assicurazione, deve accettare il trattamento dei dati descritto nella presente clausola.
Qualora l'utilizzo delle informazioni degli Assicurati da parte del Titolare del trattamento si basi sul consenso, gli Assicurati potranno ritirare il proprio consenso, ma in tal caso il Titolare del trattamento non sarà in grado di elaborare le loro richieste o di gestire la loro polizza.

Scopo della raccolta

Il Titolare del trattamento raccoglie informazioni relative agli Assicurati al fine di elaborarle principalmente per gli scopi seguenti: presentazione di preventivi, sottoscrizione e gestione della proposta e della polizza di assicurazione, gestione e liquidazione dei sinistri, rilevamento, prevenzione o conduzione di indagini in caso di frode. Il Titolare del trattamento sarà inoltre obbligato per legge a elaborare i dati per scopi quali la segnalazione di presunti reati agli organismi preposti all'applicazione della legge. Il Titolare del trattamento potrà altresì elaborare i dati con lo scopo di incrementare le proprie attività commerciali, di marketing e di ricerca e sviluppo prodotti, così come l'analisi statistica. Tutte i tipi di trattamenti di cui sopra possono anche essere svolti da un partner nominato dal Titolare del trattamento.

Destinatari e trattamento

Il Titolare del trattamento può raccogliere e divulgare informazioni relative agli Assicurati da/a terzi, partner commerciali o associazioni, quali:

- Intermediari (broker, agenti di assicurazione), distributori di prodotti assicurativi (punti vendita, banche, ecc.), gestori di sinistri, con i quali è possibile scambiare dati personali principalmente per scopi di distribuzione assicurativa, sottoscrizione e gestione delle polizze e gestione delle richieste di risarcimento;
- Fornitori di servizi (attuari, avvocati, società di servizi di archiviazione, società di gestione del debito, fornitori di servizi di riparazione, ecc.), con i quali è possibile scambiare dati personali per scopi di fornitura di servizi ausiliari alla gestione delle polizze e delle richieste di risarcimento e alla distribuzione assicurativa;
- Addetti del settore sanitario (ospedali pubblici e privati, medici generici o specialisti, ecc.), con i quali è possibile scambiare dati personali principalmente per scopi di valutazione e gestione delle richieste;
- qualsiasi altro terzo che ha legalmente diritto a comunicare dati personali al Titolare del trattamento nell'ambito della gestione della polizza, della distribuzione assicurativa e della gestione delle richieste di risarcimento, come ad esempio datori di lavoro degli Assicurati, notai, esperti nominati dal tribunale o dagli Assicurati insieme al Capo della polizia e qualsiasi altra persona, ente o autorità autorizzata per legge a divulgare e ricevere dati personali.

Diritti degli interessati

Gli Assicurati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, correggere quelli errati e in alcune circostanze cancellarli, così come di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile su supporto digitale i dati personali forniti al Titolare del trattamento per la trasmissione successiva ad altre entità, senza ostacoli da parte del Titolare del trattamento.
Si prega tuttavia di notare che alcuni dati personali possono non rientrare nelle suddette istanze di accesso, correzione, opposizione e cancellazione ai sensi della legislazione in vigore in materia di protezione dei dati, così come di altre leggi e regolamenti.
Gli Assicurati hanno inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento delle proprie informazioni personali.
Se gli Assicurati desiderano richiedere di esercitare i propri diritti, dovranno scrivere al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo seguente: The Data Protection Officer, Oney Insurance (PCC) Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta, Malta, e-mail: dpo@oney.com.mt. L'istanza verrà presa in carico il prima possibile ed elaborata entro e non oltre 30 giorni.
Gli Assicurati possono presentare un reclamo all'autorità competente incaricata della protezione dei dati (ovvero l'Ufficio del Garante per la protezione delle informazioni e dei dati personali) utilizzando il link seguente: https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx;
Se gli Assicurati desiderano visionare l'intera informativa sulla protezione dei dati e sulla privacy del Titolare del trattamento, che spiega il modo in cui vengono utilizzati i dati e le possibili modifiche, si prega di visitare il sito: https://www.oneyinsurance.com/legal/data-protection/
Il Titolare del trattamento è tenuto a conservare i dati degli Assicurati per un massimo di dieci anni a decorrere dalla data in cui ha avuto fine il rapporto di assicurazione. Non conserveremo tali dati per un periodo superiore al necessario e la loro conservazione avverrà solo per gli scopi per i quali sono stati raccolti.
Se gli Assicurati ritengono che il trattamento dei loro dati personali da parte del Titolare del trattamento non è conforme alle disposizioni della legislazione maltese in materia di protezione dei dati e del GDPR, possono presentare una denuncia all'Ufficio del Garante per la protezione delle informazioni e dei dati personali all'indirizzo: Office of the Information and Data Protection Commissioner, Level 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549, Malta, che indagherà su tali accuse in modo autonomo.

MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO "MINICOLLISIONE" DANNI ALL'AUTOVEICOLO

Il/La Sig./ra
La Spett.

uomo ❑ donna ❑ società ❑ ditta individuale ❑ e-mail[1]

residente in

CAP città prov. P.I./Cod.fisc.

telefono fisso casa telefono fisso ufficio cellulare[1]

proprietario dell'autoveicolo marca modello targato

immatricolato il giorno mese anno Società finanziaria contratto di finanziamento n.

autoveicolo acquistato presso indirizzo

Nota 1: per un puntuale svolgimento del servizio, è necessario indicare l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare

intende assicurare il su[illegible]detto autove[illegible] in applic[illegible]lla polizza [illegible]ettiva n. [illegible]MD0[illegible]pulata co[illegible] Soci[illegible]à (M[illegible] PSWMIN[illegible]OL Ed. 12/2018)

FAC-SIMILE

GARA[illegible]IA [illegible]RES[illegible]ATA

IN CASO DI SCONTRO CON UN ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO DOVUTO A RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO ANCHE SOLTANTO PARZIALE LA SOCIETÀ RIMBORSA FINO A

❑ € 500,00
❑ € 1.000,00

PER LE RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO LA RETE CONVENZIONATA

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE:

L'Assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno indicato sul Certificato di assicurazione e scade dopo ❑ mesi

Il premio di assicurazione ammonta a € di cui per imposte €

L'ASSICURANDO 4 di 5

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni: art. 1.c (Estensione territoriale); art. 1.e. (Recesso dal contratto); 1.f (Modalità per rendere operativa la garanzia); 1.g (Durata del contratto); art. 2.1. (Oggetto dell'assicurazione); art. 2.2 (Esclusioni e limitazioni); art. 2.3 Obblighi in caso di sinistro).

L'ASSICURANDO 5 di 5

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere o reticenti riguardanti le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Fatto a , il

PER CORTESIA LEGGERE anche il Modello All.to 3 e All.to 4